

Statuto Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata
"A Braccia Aperte Società Cooperativa Sociale a r. l."

ARTICOLO 1

E' costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

"A Braccia Aperte Società Cooperativa Sociale a r. l."

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede in Roma, all'indirizzo denunciato presso il Registro delle imprese.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

ARTICOLO 3

La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato a norma di legge, salvo diritto di recesso per i soci assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 4

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla educazione culturale e scolastica, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale - con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi e centri di riabilitazione;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di prevenzione;
- attività di sostegno scolastico;
- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;
- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti, con esclusioni delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.

Pertanto la Cooperativa si configura come una Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-

mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi educativi indicati nell'articolo 4 del presente statuto da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi appena menzionati.


La Cooperativa può operare anche mediante prestazioni effettuate da terzi non soci per lo svolgimento della propria attività utili alla realizzazione degli scopi della società.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte,
- e) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministra-



Luella

Ramondello

zione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione con delibera comunicata all'interessato ed annotata a cura degli stessi amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, sarà cura dell'Organo Amministrativo motivare la deliberazione dandone comunicazione agli interessati entro sessanta giorni. Avverso il rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, è proponibile la richiesta di pronuncia sulla medesima da parte dell'assemblea, la quale delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione.

ARTICOLO 8

In caso di morte del socio gli eredi, purché provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano nella partecipazione del de cuius.

In caso di pluralità di eredi questi designeranno un rappresentante comune.

In alternativa gli eredi possono chiedere la liquidazione della quota corrispondente mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Le modalità di liquidazione sono stabilite dall'art. 12 del presente statuto.

ARTICOLO 9

Il recesso è sempre consentito secondo i tempi e le mo-